

I CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE PARTITE IVA
TRA LA CIRCOLARE 32/2012 ED IL D.M. 20 DICEMBRE 2012

dott. Roberto Camera¹ – funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

Con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro fornisce, al proprio personale ispettivo, le indicazioni operative circa la verifica della sussistenza dei presupposti di genuinità in capo alle c.d. partite IVA.

La prassi ministeriale cerca, per l'appunto, di chiarire le novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro², con la creazione dell'articolo 69-bis al decreto legislativo n. 276/2003³, e di circoscrivere l'utilizzo di questa tipologia lavorativa esclusivamente laddove vengono rispettati i parametri previsti dalla nuova normativa.

Prima di entrare nelle specifiche previste dal Ministero del Lavoro, cerchiamo di capire chi sono i soggetti ai quali queste nuove regole devono essere applicate.

Sono quei soggetti che *“intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione”* e che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si obbligano *“a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*.

Con la Riforma del Lavoro⁴, per quei rapporti di collaborazione con titolari di posizione fiscali ai fini IVA, viene prevista una presunzione in forza della quale in presenza di almeno 2 dei presupposti sotto indicati, il rapporto si considera di collaborazione coordinata e continuativa. In pratica, con la realizzazione di questa presunzione si ha l'inversione dell'onere della prova, a carico del committente, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.

Le condizioni a base della presunzione sono:

1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi;
2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

¹ Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

² articolo 1, comma 26, della Legge n. 92/2012

³ c.d. Riforma Biagi

⁴ Legge n. 92/2012

In definitiva, la presenza di 2 di questi 3 presupposti, in un rapporto di collaborazione formalizzato con le caratteristiche previste dal lavoro autonomo con soggetto titolare di partita IVA, può portare all'applicazione del comma 1, dell'articolo 69, del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la riconduzione del rapporto in una collaborazione coordinata e continuativa che deve, a sua volta, prevedere l'applicazione delle disposizioni previste per i rapporti di collaborazione a progetto, tra cui la sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio, la proroga in caso di gravidanza e l'esistenza, per l'appunto, di un progetto, mancante il quale, il rapporto viene ulteriormente convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Avremo, così, un "doppio salto mortale": da lavoro autonomo a co.co.pro. e da co.co.pro. a lavoro subordinato.

Va da sé che nel caso il rapporto di lavoro venga "ricostruito", rispetto a quello inizialmente formalizzato dalle parti, anche la contribuzione subirà un adeguamento rispetto alla nuova configurazione (co.co.pro o rapporto di lavoro subordinato).

Cerchiamo ora di analizzare i tre presupposti per fare maggiore chiarezza sugli ambiti di applicazione della presunzione legislativa, riprendendo le indicazioni che il Ministero del Lavoro ha fornito ai propri ispettori.

1. Durata della collaborazione

L'ambito presuntivo è dato dai 2 anni "civili" (1° gennaio – 31 dicembre) nei quali ricade l'intervento ispettivo (quello dell'accesso e l'anno precedente). In pratica, il massimale annuo da non superare, per evitare il disconoscimento della collaborazione autonoma, è di 240 giorni/anno; la sommatoria avviene considerando convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30 giorni per 8 mesi).

Per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove documentali che siano in grado di fornire, anche indirettamente, informazioni sulla durata dell'attività svolta (lettere di incarico, fatture, ecc.) ed anche tutti gli elementi testimoniali che l'ispettore potrà raccogliere all'interno o all'esterno dell'azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.).

L'operatività di questa presunzione, proprio per la sua ampiezza temporale, potrà essere considerata soltanto al termine del primo biennio dalla data di vigenza della riforma, e cioè dalla fine del 2014.

2. Corrispettivo

Per ritenere genuina la collaborazione autonoma, e quindi la partita IVA in capo al prestatore, il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con quel determinato committente, non potrà superare l'80% del totale dei compensi ricevuti nell'arco dei 2 anni "solari" consecutivi.

L'ammontare dovrà essere considerato calcolando i corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.

A differenza del parametro della durata, in questo caso il legislatore parla di "anni solari", ossia di 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l'anno civile. I 2 anni, in caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell'accesso ed andranno indietro di 730 giorni. La nota ministeriale, per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, evidenzia la necessità di equiparare i due periodi, prendendo in considerazione l'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre dei 2 anni consecutivi).

Qualora il lavoratore autonomo abbia ricevuto dall'azienda altre somme per prestazioni di lavoro subordinato, accessorio o di altra natura, queste non dovranno essere considerate per il raggiungimento della percentuale stabilita dal legislatore. L'80% dovrà riguardare esclusivamente i compensi derivati da prestazioni autonome.

Altra evidenza, prevista dalla norma, attiene alla necessità di considerare, nel massimale del corrispettivo percepito, anche i compensi dovuti da soggetti "*riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi*".

Ma quali sono questi soggetti? La circolare richiama - a titolo esemplificativo - una sentenza della Corte di Cassazione⁵. La situazione relativa al "*centro d'imputazione di interessi*" si verifica qualora vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
- c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
- d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa dia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

3. Postazione fissa

La circolare ministeriale ha evidenziato che per "*postazione fissa di lavoro*" deve intendersi anche una postazione non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore.

⁵ sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 9 dicembre 2009, n. 25763

La verifica sulla postazione fissa va effettuata qualora nell'arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni, o soltanto di una di esse, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.

Vigenza

Le presunzioni summenzionate si applicano esclusivamente ai rapporti instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012 (entrata in vigore della Legge n. 92/2012).

Per le prestazioni in essere, le parti hanno tempo fino al 17 luglio 2013 (un anno dalla vigenza della Riforma del Lavoro) per effettuare gli opportuni adeguamenti rispetto alle richieste della nuova normativa.

Non operatività della presunzione

Indipendentemente dalla realizzazione dei tre presupposti sopra indicati, non opera la presunzione:

1. qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività
2. qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2012: 18.662,50 euro).
 - a. Detto reddito si intende lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.

Ma come verificare la professionalità del collaboratore? Anche in questo caso la nota ministeriale ci viene incontro:

Le competenze di grado elevato, attinenti e pertinenti all'attività svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso:

- a) il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale);
- b) il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- c) il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 - apprendistato professionalizzante;
 - apprendistato di alta formazione e ricerca;
- d) il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento.
- in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la qualifica, la specializzazione o l'attività autonoma sia posseduta da almeno 10 anni.

È appena il caso di ricordare che essendo, la formulazione legislativa, declinata al plurale, i requisiti indicati dovranno entrambi coesistere in capo al collaboratore.

Ultima esimente alla presunzione prevista dal nuovo articolo 69-bis⁶, del decreto legislativo n.276/2003 - così come creato dalla Riforma del mercato del lavoro - è data dal fatto che la prestazione venga svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registi, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.

In considerazione di questa specifica, il Ministro del Lavoro con il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012, ha effettuato una "ricognizione" di queste attività, riportando a mero titolo esemplificativo, le categorie esentate:

Ordini professionali riconosciuti:

1. Consiglio Nazionale del Notariato;
2. Consiglio Nazionale Ingegneri;
3. Consiglio Nazionale dei Chimici;
4. Consiglio Nazionale Forense;
5. Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti);
6. Ordine Nazionale degli Attuari;
7. Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
8. Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani;
9. Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- 10 Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- 11 Consiglio Nazionale dei Geologi;
- 12 Ordine Nazionale dei Biologi;
- 13 Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- 14 Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- 15 Ordine Nazionale degli Psicologi;
- 16 Ordine degli Assistenti Sociali;
- 17 Ordine dei Tecnologi Alimentari;
- 18 Ordine dei consulenti in proprietà industriale;
- 19 Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Collegi riconosciuti:

⁶ comma 3

1. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
2. Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
3. Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
4. Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia;
5. Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;
6. Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati;
7. Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;
8. Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale:

1. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
2. Albo unico dei Promotori Finanziari.